

Decreto 25 novembre 2005 : “Definizione della classe del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza (G.U. n. 293 del 17 dicembre 2005)

IL MINISTRO

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6 comma 3, 7 e 10 comma 4;

Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il D.M. 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005);

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 24 febbraio 2005;

Sentita la CRUI, relativamente al termine di cui all'art. 13, comma 2, del predetto D..M. 270/2004;

Visti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi il 27.07.2005;

Considerata la necessità di dare piena ed integrale attuazione all'articolo 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per assicurare un più proficuo rapporto con la società ed il sistema produttivo;

Ritenuto di accogliere le sole condizioni concordemente poste dalle competenti commissioni parlamentari per il parere favorevole;

DECRETA

Art. 1

1. 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza di cui all'allegato.

2. Le università procedono all'istituzione del corso di laurea magistrale in giurisprudenza ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale di cui al comma 1.

3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11, del D.M. n.270/2004 e del presente decreto in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007.

Art. 2

1. Il corso di laurea magistrale si svolge nelle facoltà di Giurisprudenza.
2. Il corso di laurea magistrale in giurisprudenza può essere istituito anche con il concorso di più facoltà della stessa università, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento, nonché con il concorso di più atenei, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270.

Art. 3

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

Art. 4

1. Per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza i regolamenti didattici di ciascun ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformità all'allegato al presente decreto e secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 1, del D.M. 270.

Art. 5

1. I regolamenti didattici del corso di laurea magistrale in giurisprudenza determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione al corso di laurea magistrale stesso, ai sensi dell' articolo 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 6

1. I crediti formativi universitari del corso di laurea magistrale in giurisprudenza corrispondono a 25 ore di impegno complessivo per studente.

Art. 7

1. Le università rilasciano il titolo di laurea magistrale in giurisprudenza con la denominazione della classe di appartenenza.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni del corso di studio stesso e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

Art. 8

1. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 9

1. In deroga alla disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e l'Università Sannio di Benevento possono procedere alla revisione dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, previa delibera della competente Facoltà di economia.

Roma, 29 settembre 2005

Il Ministro

(f.to Moratti)

Numerazione e denominazione delle classi delle lauree magistrale

N° classe	Denominazione	Allegato
LMG/01	<i>Classe delle lauree magistrale in giurisprudenza</i>	

**CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN
GIURISPRUDENZA**
CON PERCORSO UNITARIO QUADRIENNALE, SUCCESSIVO ALL'ANNO DI BASE,
indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati dei corsi della classe di laurea devono:

- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi
- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici
- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto
- possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea:

- attuano la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante assumendo discipline da ciascuno dei settori scientifico-disciplinari di cui in tabella, ed attuano la coerenza complessiva della formazione orientando i contenuti in rapporto agli obiettivi formativi della classe; al tal fine, in particolare, utilizzeranno le discipline previste negli ambiti di materie affini e integrative per la predisposizione di indirizzi e/o piani di studio coerenti per la formazione dei diversi settori professionali cui la laurea dà accesso;
- assicurano la coerenza ad un progetto formativo che sviluppi i profili tecnici e metodologici idonei a contrastare la rapida obsolescenza, nonché a garantire una consistente fecondità, delle conoscenze e competenze acquisite
- assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione post-laurea per le professioni legali, mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza:
 - a. degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari
 - b. della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell'informatica giuridica
 - c. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI				
<i>Attività formative</i>	<i>Ambiti disciplinari</i>	<i>Settori scientifico-disciplinari</i>		
A) di base	Storico-giuridico	IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità	28 (1)	86
		IUS/19 Storia del diritto medioevale e moderno		
	Filosofico-giuridico	IUS/20 Filosofia del diritto	15 (2)	
	Privatistico	IUS/01 Diritto privato	25 (3)	
	Costituzionalistico	IUS/08 Diritto costituzionale IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/11 Diritto ecclesiastico e diritto canonico	18 (3)	
B) Caratterizzanti	Penalistico	IUS/17 Diritto penale	15	130
	Commercialistico	IUS/04 Diritto commerciale	15	
	Economico e pubblicistico	SECS/P/03 Scienza delle finanze	15 (4)	
		IUS/12 Diritto tributario		
		SECS/P/01 Economia politica		
		SECS/P/02 Politica economica		
		SECS/P/07 Economia aziendale		
		SECS/S/01 Statistica		
Comparatistico	IUS/02 Diritto privato comparato IUS/21 Diritto pubblico comparato	9		
Comunitaristico	IUS/14 Diritto dell'Unione europea	9		
Amministrativistico	IUS/10 Diritto amministrativo	18		
Internazionalistico	IUS/13 Diritto internazionale	9		

	Processualcivilistico	IUS/15 Diritto processuale civile	14 (5)	
	Processualpenalistico	IUS/16 Diritto processuale penale	14 (5)	
	Laburistico	IUS/07 Diritto del lavoro	12	
CFU minimi vincolati				216
CFU riservati all'autonomia dell'Università				84
CFU totali per il conseguimento del titolo				300

(1) Di cui almeno 12 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune e da suddividere in parti uguali tra i due settori

(2) Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune ed almeno 6 da destinare al perseguimento delle finalità di cui al punto b. degli obiettivi formativi qualificanti

(3) Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune

(4) Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale e almeno 5 nel settore IUS/12

(5) Assicurano anche il perseguimento delle finalità di cui al punto a. degli obiettivi formativi qualificanti